

**NORMATIVA**

**CORONAVIRUS**

16 marzo 2022

## **Prodotti Dual Use - Validità delle autorizzazioni UAMA a seguito della cessazione dello stato di emergenza**

### **In breve**

L'UAMA, Autorità competente per i prodotti Dual-Use, con la nota P7584 del 14 marzo 2022, visto il termine dello stato di emergenza, ha comunicato che le autorizzazioni in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022, se non già espressamente prorogate, sono da ritenersi valide fino al 29 giugno 2022.

TES/PRO 64/22

### **Precedenti comunicazioni sul coronavirus**

Tutte le comunicazioni inviate alle imprese associate sono consultabili anche nell'area dedicata "In Evidenza – CORONAVIRUS – Circolari" del [Portale dei Servizi](#).

### **Emergenza Covid-19 e nuove tempistiche di dichiarazione**

A seguito del termine dello stato di emergenza da COVID-19 al 31 marzo 2022, l'Autorità UAMA<sup>(1)</sup>, in continuità con quanto fatto precedentemente, con nota P 7584 (allegata), precisa che tutte le autorizzazioni in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022 che non siano già state espressamente prorogate, sono da ritenersi valide fino al 29 giugno 2022 anche senza un provvedimento amministrativo di proroga.

Per quanto riguarda invece, le autorizzazioni in scadenza dopo il 31 marzo 2022, l'UAMA precisa che saranno assoggettate alla disciplina ordinaria.

### **Allegato**

 Nota UAMA P007584 del 14 marzo 2022

### **Note**

(1) *Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento*



MAECI UAMA 010 P 7584

Roma, 14 MARZO 2022

*Ministero degli Affari Esteri  
e della Cooperazione Internazionale*  
Autorità nazionale - UAMA  
Il Direttore

**Oggetto:** Cessazione dello stato di emergenza per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e proroga dei termini delle autorizzazioni rilasciate dall'Autorità nazionale - UAMA.

**Riferimento:** note UAMA nn. 7211 del 3 aprile 2020, 8292 del 24 aprile 2020, 9961 del 20 maggio 2020, 16751 del 7 agosto 2020; 2958 del 3 febbraio 2021; 13079 dell'11 maggio 2021; 21712 del 29 luglio 2021 e 179 del 7 gennaio 2022.

**Nota indirizzata**

Operatori economici dei settori regolati dalla legge 185/90 e dal decreto legislativo 221/2017.

e p.c. Ministero dell'Interno  
Piazza del Viminale, 1  
00184 - Roma

Ministero della Difesa  
- Stato Maggiore Difesa - R.I.S.  
Via Lepanto 5  
00192 Roma

- Segretariato Generale della Difesa e  
Direzione Nazionale degli Armamenti  
Via di Centocelle, 301  
00175 - Roma

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli  
Via Mario Carucci, 71  
00143 Roma

AIAD  
Via Nazionale, 54  
00184 ROMA

ANPAM  
Viale dell'Astronomia, 30  
00144 ROMA

Confindustria  
Viale dell'Astronomia, 30  
00144 Roma RM

FEDERCHIMICA  
Via Giovanni da Procida, 11  
20149 Milano

UCIMU  
Viale Fulvio Testi, 128  
Cinisello Balsamo (MI)

**PREMESSA** la necessità di fornire aggiornamenti sui termini di validità delle autorizzazioni, di competenza di questa Autorità nazionale, per effetto della cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19;

**VISTO** l'art. 103 comma 2 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, recante la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza;

**CONSIDERATO** che per effetto della sopraccitata normativa le autorizzazioni in scadenza conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza;

**VISTO** l'art. 1 del decreto legge n. 221 del 24 dicembre 2021 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022 n. 11, che proroga fino al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Tutto quanto sopra premesso, visto e considerato si comunica che tutte le autorizzazioni in scadenza tra il **31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022**, che non siano state espressamente prorogate, conservano la loro validità, anche senza un provvedimento amministrativo di proroga, fino alla data del **29 giugno 2022**.

Pertanto, tali autorizzazioni, anche laddove riportino un termine apparentemente scaduto sono ugualmente spendibili presso gli uffici pubblici e privati, interessati dalle procedure (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Prefetture/Questure, Istituti di credito, altri) in quanto beneficiano di una proroga generale ex lege fino alla data del **29 giugno 2022**.

Sono parimenti prorogati tutti i termini per la presentazione delle relative istanze di proroga fino alla predetta data del 29 giugno 2022, per richiedere l'estensione della validità dei provvedimenti oltre tale termine.

Nei casi in cui in relazione a tali autorizzazioni siano già state presentate delle istanze di proroga - sospese in ragione della proroga ex lege- questa UAMA procederà alla loro istruttoria a partire dal 1° aprile p.v.. Nel caso in cui le imprese istanti non abbiano interesse residuo in merito alla proroga, ad esempio nel caso di completamento della fornitura e delle operazioni finanziarie connesse, potranno darne comunicazione a questa UAMA, chiedendo il rimborso delle tariffe versate.

Si attira, infine, l'attenzione sulle autorizzazioni in scadenza dopo il 31 marzo 2022, che **non beneficiano** della proroga ex lege e saranno assoggettate alla disciplina ordinaria.

Il Direttore dell'Autorità nazionale - UAMA  
Min. Plen. Alberto CUTILLO

